

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUSTINELLI, TORNATI, SPOSETTI,  
BERLINGUER e LOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1991

Interventi necessari alla bonifica dei movimenti franosi e  
degli smottamenti interessanti le zone della cascata delle  
Marmore e del lago di Piediluco in comune di Terni

ONOREVOLI SENATORI. - A poca distanza dalla città di Terni, nel comune omonimo, esistono due luoghi di notevole bellezza, sottoposti a vincolo paesaggistico in base alla legge n. 1497 del 1939.

Uno di essi, sito a circa sei chilometri, è la cascata delle Marmore, meta ogni anno di decine di migliaia di visitatori. Essa è particolarmente suggestiva per lo spettacolo violento, unico e indimenticabile costituito dal salto di 165 metri delle acque del fiume Velino nel fiume Nera sottostante.

È considerata la più bella cascata d'Europa ed una delle più interessanti del mondo, ed è stata cantata da grandi poeti come Lord Byron e rappresentata da numerosi pittori.

L'altro luogo, a circa 14 chilometri da Terni, è il lago di Piediluco, il secondo dell'Umbria per superficie, incantevole perchè in gran parte immerso nel verde.

Elementi comuni alle due località risultano essere: l'aspetto ambientale-paesaggistico e il carattere essenziale delle loro acque per il funzionamento delle centrali idroelettriche poste a valle, gestite dall'ENEL.

Infatti, proprio a causa di quest'ultima circostanza, la cascata delle Marmore è visibile al pubblico in modo limitato, solo secondo giornate e orari tassativamente stabiliti, essendo le acque negli altri periodi totalmente utilizzate, come detto, per le centrali.

Analoga sorte subisce il lago di Piediluco le cui acque sono soggette a fasi di continuo svaso e invaso per le esigenze innanzi dette.

Purtroppo, specie in questi ultimi tempi, tali luoghi presentano situazioni dannose gravi, che necessitano di interventi urgenti, cospicui sotto il profilo finanziario.

Infatti la zona della cascata delle Marmore, da tempo, presenta movimenti franosi che sono già stati sottoposti all'attenzione del Parlamento, tanto che ne è stata prevista la loro parziale bonifica - sia pure con fondi modesti - con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in base alla quale è stata poi all'uopo stanziata, a favore della regione dell'Umbria, la somma di lire 5 miliardi, ai quali si sono recentemente aggiunti altri 8 miliardi, assegnati con la legge n. 183 del 1989 (Difesa del suolo) per l'anno 1991 e seguenti.

Gli studi e le progettazioni dimostrano invece, trattandosi di interventi complessi sia sotto il profilo puramente tecnico sia dal punto di vista ambientale, che la somma predetta di 13 miliardi è di molto sottostimata e che occorrono fondi notevolmente più rilevanti per il raggiungimento dell'obiettivo fissato, fondi previsti nell'ordine di lire 120 miliardi.

Non va peraltro sottaciuto che, ai fini di una loro completa funzionalità, appare necessario procedere contestualmente ad una valorizzazione ambientale delle aree circostanti.

La regione dell'Umbria si accinge a dare inizio all'intervento già finanziato con i fondi precitati - avendo affidato i lavori ad una impresa vincitrice dell'appalto - sulla scorta di un progetto di primo stralcio di una progettazione generale mirata.

Per quanto concerne il lago di Piediluco, va detto che, da vari anni, presenta elementi di notevole pericolosità per l'abitato omonimo, che evidenzia segni di slittamento continuo verso le acque.

Un'ipotesi molto accreditata è costituita dalla circostanza che il lago, con la sua continua oscillazione, stia provocando nella zona sottostante al paese smottamenti tali

da incidere sugli elementi fondanti delle strutture portanti.

Ne sono segni tangibili le numerosissime, evidenti, e spesso gravi, lesioni sui muri perimetrali degli edifici, sulle strade ed altre infrastrutture, e sulle opere fisse di difesa spondale. Va altresì evidenziato che tale situazione è alla base di un aspro contenzioso tra l'ENEL, gli Enti locali interessati e la popolazione del centro abitato.

Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di tentare di risolvere le problematiche sollevate in merito alle zone descritte.

Nel contempo però, considerata la stretta connessione di esse per vicinanza, per identità di funzioni (turistico-ambientale e idroelettrica), e nell'intento di dare organicità alla proposta di una loro piena valorizzazione, il disegno di legge prevede anche l'istituzione, nei pressi delle predette località, di un museo da dedicare all'energia.

Per tale scopo sarebbe opportuno acquisire alcuni capannoni di proprietà dell'ENI, precedentemente adibiti ad attività industriali oggi dismesse, che sono ubicati a poca distanza dalla cascata delle Marmore, nei pressi della Centrale idroelettrica di Galletto.

Si costituirebbe in tal modo un itinerario turistico, culturale-scientifico e ambientale di notevole interesse e significato, soprattutto in un'area di forte crisi produttiva e occupazionale, già destinataria delle limitate provvidenze per la reindustrializzazione delle città siderurgiche (legge n. 181 del 1989).

Il disegno di legge si compone di 6 articoli.

Il primo articolo stabilisce «le finalità della legge» e, nell'indicare la spesa per esercizi e complessiva, fissa pure gli interventi da effettuare, costituiti da quanto innanzi descritto. Sulla base delle progettazioni eseguite e delle altre previsioni di intervento il fabbisogno complessivo viene stimato in lire 190 miliardi circa.

L'articolo 2 prevede la redazione da parte della regione dell'Umbria, assegnataria del finanziamento disposto ai sensi dell'articolo

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, di un piano triennale relativo all'impiego dei fondi previsti dalla presente legge e dalla norma di cui sopra.

L'articolo 3 individua nel comune di Terni l'ente preposto all'attuazione ed all'esecuzione degli interventi, ricadendo gli stessi nel suo ambito territoriale.

L'articolo 4 detta norme sulla pubblica utilità, sull'urgenza e indifferibilità delle

opere e sulle espropriazioni. L'articolo 5 stabilisce l'aliquota dell'IVA alla quale sono assoggettate le prestazioni dipendenti da contratti d'appalto degli interventi.

L'articolo 6 riguarda la norma finanziaria.

I proponenti confidano nell'accoglimento della presente proposta di legge volta a salvaguardare beni importanti e insostituibili sotto i profili sopra descritti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. Per il completamento degli interventi necessari alla bonifica dei movimenti franosi che hanno interessato la zona della cascata delle Marmore, previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è autorizzata la spesa di lire 190 miliardi nel periodo 1992-1998, in ragione di lire 10 miliardi nel 1992, di lire 25 miliardi nel 1993, di lire 35 miliardi nel 1994 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998.

2. Con il finanziamento previsto dal comma 1 sono altresì autorizzati gli interventi e le iniziative necessari per la salvaguardia e per la valorizzazione ambientale delle aree circostanti alla cascata delle Marmore, per la difesa ed il consolidamento dell'abitato di Piediluco e per l'effettuazione degli interventi necessari per l'istituzione di un Museo dell'energia.

## Art. 2.

*(Piano triennale)*

1. Il finanziamento previsto dall'articolo 1 viene assegnato alla regione dell'Umbria.

2. La predetta regione, sentito il comune di Terni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla redazione di un piano relativo alla ripartizione del finanziamento fra i vari interventi e le iniziative previsti dall'articolo 1, tenuto conto dello stanziamento già effettuato in applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e di ogni altra provvidenza a qualsiasi titolo concessa.

## Art. 3.

*(Esecuzione degli interventi)*

1. Il comune di Terni provvede all'attuazione e all'esecuzione degli interventi e delle iniziative di cui all'articolo 1, sulla base delle previsioni del piano regionale e nei limiti di spesa degli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari.

2. Le funzioni di studio e progettazione degli interventi di cui alla presente legge possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi a istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

3. L'acquisizione degli immobili necessari per l'istituzione del Museo dell'energia, di cui al comma 2 dell'articolo 1, viene effettuata dal comune di Terni e la relativa spesa viene imputata sul finanziamento di cui allo stesso articolo 1.

4. Gli interventi di cui alla presente legge devono essere altresì conformi alle previsioni del piano di bacino, disciplinato dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e a quelle della vigente normativa in materia urbanistica e paesaggistica.

## Art. 4.

*(Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità)*

1. L'approvazione del programma regionale di cui all'articolo 2 equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

2. Le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza e quelle definitive, nonché la determinazione delle relative indennità, sono esercitate dal comune di Terni ai sensi di legge.

3. La determinazione delle indennità di espropriazione viene effettuata sulla base della legislazione vigente e la relativa spesa posta a carico del comune di Terni con imputazione sul finanziamento di cui all'articolo 1.

## Art. 5.

*(Norma fiscale)*

1. Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi previsti dalla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 4 per cento.

## Art. 6.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per il 1992, lire 25 miliardi per il 1993 e lire 35 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepò pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.